

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

46

1° dicembre 2025

Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni:
le questioni da chiarire

Legge di bilancio 2026:

- effetti sui redditi di impresa degli interventi su **azioni proprie e costo del lavoro**
- prelievi selettivi e limitazioni alla deducibilità di oneri nel **settore bancario, finanziario e assicurativo**
- rafforzamento della riscossione nelle ipotesi di **inadempimenti IVA**
- credito di imposta per i settori della **produzione primaria di prodotti agricoli**

Rinuncia al credito da parte di soci non residenti:
le incertezze generano asimmetrie

IRES premiale: un'agevolazione in cerca di identità

Contributo di solidarietà sugli extraprofitti nel settore
energetico al vaglio della CGUE

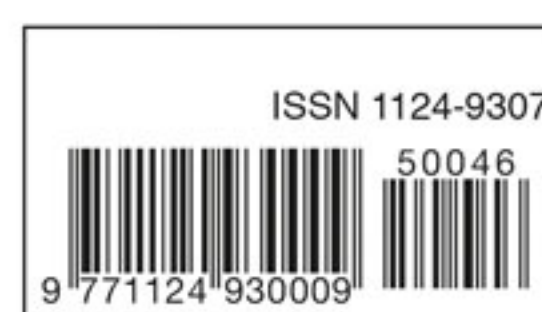
Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno XLIX



Cod. 269717
Euro 14,00

Non tassabile la plusvalenza per cessioni qualificate se non si prova l'interposizione fittizia

di Tancredi Marino

 Wolters Kluwer

Non tassabile la plusvalenza per cessioni qualificate se non si prova la reale interposizione fittizia

(CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di Milano, Sez. V, Pres. Nocerino, Est. Miceli - Sent. n. 3525 dell'11 marzo 2025, dep. il 5 settembre 2025)

Accertamento - Interposizione di persona - Cessioni qualificate in società nazionali - Plusvalenze realizzate da soggetto non residente - Contestazione di interposizione fittizia - Valutazione dei fatti documentati dal contribuente - Necessità - Struttura societaria regolare, con personale e uffici adeguati, riunioni regolari del consiglio di amministrazione e assemblee - Rilevanza - Interposizione fittizia - Esclusione

In tema di accertamento delle imposte dirette per interposta persona, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, qualora l'Agenzia delle Entrate ritenga tassabile in Italia la plusvalenza realizzata da un soggetto economico non residente per cessioni qualificate in società nazionali, affermando la presunta interposizione fittizia di due società holding lussemburghesi, devono essere valutati i fatti documentati dal contribuente; la presenza di una struttura societaria regolare, con personale e uffici adeguati, lo svolgimento di riunioni regolari del consiglio di amministrazione e assemblee non legittima l'assioma per cui tali società siano da ritenere fittiziamente interposte. La figura dell'interposizione fittizia di un soggetto si pone in una prospettiva diversa dall'abuso del diritto - ove vi è l'uso di uno strumento negoziale in sé lecito - giacché si è in questo caso in presenza della creazione di una situazione negoziale apparente, i cui effetti non sono voluti dalle parti contraenti che, al contrario, ne perseguono uno diverso.

(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRES, anno 2016)

Svolgimento del processo

Con il ricorso riunificato, (...) di investimento ad oggi estinto, c.f. (attribuito d'ufficio) (...), già con sede legale a Guernsey.- (...) in persona del Sig. (...) nella sua qualità di consigliere di amministrazione di (...), liquidatore (...) Limited in liquidazione, a sua volta liquidatore del citato fondo; e (...) in persona del consigliere di amministrazione, Sig. (...), contro Agenzia delle Entrate, ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...), emesso ai fini IRES per l'anno 2016, notificato il 10 ottobre 2024, a mezzo del quale è stata accertata una maggiore imposta pari ad euro 10.216.371,00, oltre ad interessi, ed è stata irrogata una sanzione pari ad euro 12.259.645,20, per complessivi euro 25.441.851,45 e (...) di investimento ad oggi estinto, c.f. (attribuito d'ufficio) (...), già con sede (...) nella sua qualità di consigliere di amministrazione di (...) in liquidazione, a sua volta liquidatore del citato fondo; e ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...), ai fini IRES per l'anno 2016, notificato il 10 ottobre 2024, a mezzo del quale è stata accertata una maggiore imposta pari ad euro 47.311.359,00, oltre ad interessi, ed è stata irrogata una sanzione pari ad euro 56.773.630,80, per complessivi euro 117.819.550,88.

Parte ricorrente espone come all'esito di una verifica fiscale avviata il 2 marzo 2022, i militari della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano - 11

Gruppo Tutela Entrate - 3a Sezione Verifiche Complesse hanno redatto nei confronti dei Fondi un processo verbale di constatazione recante un unico rilievo, ai fini IRES per l'anno 2016.

I Verificatori hanno contestato ai Fondi, per l'anno di imposta 2016, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, e, conseguentemente, l'omesso versamento delle relative imposte, a fronte della plusvalenza derivante dalla cessione della società di diritto (...) a socio unico, detentrica del brand (...) in quanto, in estrema sintesi, quest'ultima società era controllata dalla società di diritto (...) S.A., che, a sua volta, era controllata dalla società di diritto lussemburghese (...). Le (...).

L'Operazione è consistita nella vendita da parte di (...) (e degli altri soci di minoranza) dell'intera partecipazione in (...), la quale, come detto, controllava (...). Ebbene, secondo i Verificatori, il Fondo A, insieme a (...) in quanto detentori della partecipazione di controllo in (...) II, a sua volta controllante di (...); sarebbero gli effettivi beneficiari del reddito derivante dalla cessione della partecipazione nella società italiana (...) spa a socio unico, detentrica del brand (...). Più precisamente, i Verificatori, richiamato l'art. 37, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, hanno ritenuto che le due società lussemburghesi andassero qualificate come società "fittiziamente interposte", al solo fine di consen-

Commento

di Tancredi Marino (*)

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano 5 settembre 2025, n. 3525, in commento, afferma che la presenza di holding estere con uffici, personale, e attività decisionale propria non legittima, di per sé, la qualificazione di tali società come fittiziamente interposte al solo fine di beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. La struttura societaria deve essere analizzata nel complesso delle sue funzioni e attività.

Si segnala all'attenzione tale sentenza perché l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione delle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di una partecipazione in società italiana da parte di società holding con sede in Lussemburgo; secondo la tesi erariale, la holding sarebbe stata persona meramente "interposta" da parte dei soci italiani, ma la Corte tributaria di I grado di Milano, dopo approfondita disamina, ha annullato l'accertamento.

Il precedente risulta essere di particolare attualità, poiché è stata pubblicata a ridosso della bozza della Legge di bilancio 2026 che contiene, *inter alia*, la proposta di modifica di tassazione, per le società italiane, dei dividendi distribuiti da società detenute con quote di partecipazione inferiore al 10% (1).

Una disposizione di tal fatta potrebbe avere l'effetto di un incremento di utilizzo di società holding in Paesi UE, in virtù dei principi comunitari di libero stabilimento (art. 49, TFUE) e di libera circolazione dei capitali (art. 63, TFUE), determinando per l'effetto la migrazione delle holding italiane verso giurisdizioni comunitarie con sistemi fiscali più efficienti.

La vertenza che ha dato luogo alla pronuncia in commento riguardava, invece, delle plusvalenze realizzate da società holding del Lussemburgo con riguardo alla cessione di partecipazioni in società italiane.

L'Amministrazione finanziaria, anziché censurare la complessa costruzione societaria lussemburghese come - eventualmente - "di puro artificio", nel solco della giurisprudenza comunitaria

dalla sentenza Cadbury Schweppes in poi (2), impostava la motivazione del provvedimento impositivo argomentando come le due società holding lussemburghesi fossero soggetti meramente interposti, *ex art.* 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La difesa del contribuente, a nostro avviso correttamente, corroborava con documentazione societaria e contabile la effettività e adeguatezza della struttura societaria del Lussemburgo poiché, nel caso di specie, (i) le holding avevano a disposizione, e ne hanno sostenuto i costi, uffici e personale propri, per quanto ridotti ed esigui, adeguati in proporzione alla tipologia dell'attività da svolgere; e (ii) si sono tenute numerose riunioni dei consigli di amministrazione composti da numerosi professionisti di comprovata esperienza, in parte residenti proprio in Lussemburgo, oltre a diverse riunioni assembleari a comprova della autonomia gestionale e decisionale delle holding, senza alcun meccanismo automatico di trasferimento dei proventi percepiti e la decisione sulle opzioni di investimento.

Pertanto, nel caso in esame, risultava censurata dal giudice tributario l'argomentazione dell'Amministrazione finanziaria per cui le holding lussemburghesi fossero solo titolari del reddito percepito - la plusvalenza societaria, appunto - in via "apparente".

Al riguardo, si rammenta che, secondo la dottrina civilistica tradizionale, si è in presenza di interposizione fittizia qualora via sia una simulazione soggettiva, ossia nei casi in cui un soggetto (l'interposto) figuri soltanto come parte del negozio, mentre gli effetti di quest'ultimo si producono direttamente nei confronti di un soggetto diverso (l'interponente) che vi rimane formalmente estraneo. L'interposto fittizio ed il terzo contraente - il quale è consapevole dell'interposizione, la accetta e vi aderisce - creano, così, la parvenza esteriore di un contratto che, sotto il profilo soggettivo, è diverso da quello voluto (divergenza fra volontà e dichiarazione). In effetti,

(*) Avvocato, Dottore in Economia, Studio Legale DWF.

(1) Si veda la bozza di Legge di bilancio 2026 così come analizzata da G. Odetto, "I dividendi perdono l'imponibile ridotto al 5%", in *Eutekne.info*, mercoledì 22 ottobre 2025.

(2) CGUE, sent. 12 settembre 2006, causa C-196/04. Nella casistica della Cassazione per l'esterovestizione, sostanza attivi-

tà economica della holding estera ed effettiva sede sociale, cfr. Cass., Sez. trib., 21 dicembre 2018, n. 33234; Cass., Sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16697; Cass. Sez. trib., 25 agosto 2025, n. 23842, ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza nazionale e comunitaria in argomento.